

## **Sentenza N. 85 del 12 aprile 2012**

**Materia:** energia e protezione civile

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli articoli 41 e 117, primo e terzo comma della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge Regione Veneto n. 7/2011 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011):

- articolo 4, comma 1 che prevede - nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico e dell'approvazione di specifico stralcio del Piano energetico regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 – il divieto di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe
- articolo 15, commi 1 e 2 che prevedono – relativamente agli eventi calamitosi di natura ed estensione da richiedere l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria – il riconoscimento di autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, al Presidente della Provincia, e la comunicazione alla sala operativa della Provincia degli elementi utili di conoscenza dell'evento calamitoso da parte dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

La Corte si è pronunciata sulla tardività o meno della notificazione del ricorso - essendo scaduti i termini di 60 giorni il sabato, 21 maggio 2011, ed essendo stato notificato il ricorso il successivo lunedì, 23 maggio 2011 – ed ha ritenuto applicabile il principio generale dell'ordinamento processuale, secondo il quale, se il termine scade nel giorno di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo: principio enunciato dall'art. 155 del c.p.c. ed ora presente anche nel codice del

Processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) alle cui norme espressamente rinvia l'art. 22 della legge 87/1953.

In riferimento al divieto di rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti, di cui all'art. 4, comma 1, oggetto di impugnativa, la Corte ha innanzitutto riconosciuto la rilevanza della questione, non escludendo che la previsione normativa, pur disponendo fino al 31 dicembre 2011, possa aver trovato applicazione nel periodo considerato anche se esaurito.

Nel merito è stata dichiarata la illegittimità della disposizione impugnata per violazione dell'art.117, primo comma della Costituzione, in quanto il divieto di rilascio di autorizzazioni in questione contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia (Protocollo di Kyoto adottato il 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 120/2002; direttiva 2001/77/CE e 2009/28/CE).

La Corte ha inoltre ritenuta fondata la questione relativa alle disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, della legge 7/2011 Regione Veneto che (sostituendo l'art. 16, comma 1 della precedente l.r. 58/1984 ed introducendo nel medesimo art. 16 il comma 1-bis) riconoscono autorità di protezione civile al Presidente della Provincia per l'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, relativamente agli eventi calamitosi di natura ed estensione tale da richiedere l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.15, commi 1 e 2 in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto il riconoscimento di autorità di protezione civile al Presidente della Provincia contrasta con il principio fondamentale in materia di protezione civile espresso dall'art. 14 della legge 225/1992 che "assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge n.343 del 2001, che conferma l'attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli eventi calamitosi".